

CARLIN LAURENTI & associati

Studi coordinati di Commercialisti e Revisori 45014 **PORTO VIRO** (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: **evacarlin@studiocla.it**

Circol@re nr. 03 del 10 gennaio 2018

BORSE E SACCHETTI DI PLASTICA OBBLIGO DI ADDEBITO AI CLIENTI

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

A decorrere dall'1.1.2018, ai commercianti è fatto divieto "omaggiare" le borse / sacchetti ai propri clienti. L'addebito al cliente dell'importo deciso dal commerciante va indicato nello scontrino e assoggettato ad IVA tramite lo scorporo ovvero la "ventilazione" del corrispettivo. La novità in esame non interessa soltanto i supermercati relativamente ai prodotti "da pesare" ma in generale tutti gli esercizi che utilizzano le borse e i sacchetti in esame.
L'obbligo in esame non interessa le borse in carta / tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da polimeri.

BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE LEGGERO

È previsto, fermo restando la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, il divieto della commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero per il trasporto, nonché delle altre borse di plastica non aventi le seguenti caratteristiche:

- borse di plastica **per il trasporto riutilizzabili con maniglia esterna** alla dimensione utile del sacco:
 - → "con spessore della singola parete **superiore a 200 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari";
 - → "con spessore della singola parete **superiore a 100 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari";
- borse di plastica per il trasporto riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
 - → "con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari";
 - → "con spessore della singola parete **superiore a 60 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari".

Le suddette borse di plastica **non possono essere distribuite gratuitamente** e "**il prezzo di vendita** per singola unità **deve risultare dallo scontrino** o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite".

BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO

È prevista, al fine di conseguire una diminuzione delle borse di plastica, una **progressiva** riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materia ultraleggero diverse da quelle aventi le seguenti caratteristiche:

- biodegradabilità e compostabilità secondo "la norma armonizzata UNI EN 13432:2002";
- contenuto di materia prima rinnovabile non inferiore al:
 - → 40% dall'1.1.2018;
 - → 50% dall'1.1.2020:
 - → 60% dall'1.1.2021.

Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite gratuitamente e "il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite".

SANZIONI PREVISTE

È prevista **la sanzione da € 2.500 a € 25.000**, incrementata di 4 volte del massimo nel caso in cui "la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore", ovvero in presenza di diciture o altri mezzi elusivi.

L'ADDEBITO AL CLIENTE

I commercianti quindi non potranno più omaggiare le borse / sacchetti utilizzate dai clienti:

- → quali **contenitori di alimenti sfusi / ai fini igienici** (ad esempio, frutta, ortaggi, prodotti gastronomici, macelleria, ecc.);
- → per il **trasporto** della merce acquistata.

L'obbligo in esame non interessa le borse in carta / tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da polimeri.

Per tali borse è quindi richiesto **l'addebito al cliente** del prezzo di cessione delle stesse. Considerato che la norma non prevede il "prezzo" da addebitare al cliente, la quantificazione del corrispettivo è a discrezione del singolo commerciante (ad esempio, \in 0,01 / \in 0,02 / \in 0,03). La cessione delle borse / sacchetti in esame costituisce un'operazione imponibile ai fini IVA.

Sorge quindi la necessità di provvedere ad **adeguare il registratore di cassa** in quanto l'ammontare del corrispettivo della cessione della borsa / sacchetto deve essere **evidenziato** "distintamente" sullo scontrino.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina Facebook

